

Le Circolari della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro

N. 8 del 27 Luglio 2009

Oggetto: novità per il lavoro degli extracomunitari in Italia

Premessa

La legge 15 luglio 2009 n. 94 "Disposizioni in materia di sicurezza pubblica", pubblicata sul Supplemento ordinario 128/L alla "Gazzetta Ufficiale" del 24 luglio 2009 serie generale n.170, che entrerà in vigore l'8 agosto 2009, apporta numerose modifiche alle norme in materia di sicurezza ed ordine pubblico, alcune delle quali interessano la gestione dei rapporti di lavoro fra le aziende ed i cittadini extracomunitari.

Il quadro normativo definito dal Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero (D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286) e dal conseguente regolamento di attuazione (Dpr 31 agosto 1999, n. 394), oltre che da numerosi altri provvedimenti, subisce pertanto un'ulteriore modifica.

AFFITTI IMMOBILI - ART. 12 TU

Il comma 14 dell'articolo 1 della nuova norma sostituisce il primo periodo del comma 5-bis del citato T.U. con il seguente: «Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque a titolo oneroso, al fine di trarre ingiusto profitto, dà alloggio ovvero cede, anche in locazione, un immobile ad uno straniero che sia privo di titolo di soggiorno al momento della stipula o del rinnovo del contratto di locazione, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni». Viene, quindi, introdotta l'esatta individuazione del momento in cui viene commesso l'illecito.

Il requisito di regolare possesso del titolo di soggiorno, pertanto, va verificato all'atto della stipula del contratto o del rinnovo. Sarà dunque necessario, al momento della sottoscrizione, chiedere oltre al passaporto ed al codice fiscale anche il permesso di soggiorno in corso di validità ed allegarlo al contratto.

Il termine "rinnovo" si ritiene sia da intendere riferito ai soli rinnovi che comportano la sottoscrizione di un nuovo contratto, non anche ai rinnovi taciti o automatici.

Le nuove regole, quindi, sembrano liberare il locatore da onerose verifiche durante il periodo di vigenza del contratto, necessarie in precedenza ed alle quali si avviava con locazioni di durata inferiore ai normali 4 anni.

La modifica alla norma lascia intendere, infatti, che, qualora lo straniero diventi irregolare nel corso della locazione, il proprietario non incorre in alcuna responsabilità, purché alla scadenza non proceda al rinnovo.

Nel caso in cui il cittadino extracomunitario sia in possesso della ricevuta di richiesta di rinnovo, si ritiene che, in analogia con quanto previsto per l'avviamento al lavoro, lo stesso sia sufficiente anche per la regolare locazione degli immobili (Direttiva del Ministero dell'interno sui diritti dello straniero nelle more del rinnovo del permesso di soggiorno del 5 agosto 2006 e Ministero interno Direttiva in materia di diritti dello straniero, nelle more del rilascio del primo permesso di soggiorno per lavoro subordinato del 20 febbraio 2007).

Il riferimento, contenuto nella disposizione in esame, alla finalità "di trarre un ingiusto profitto", si riferisce all'elemento del dolo specifico che sorregge la condotta di reato.

Tale elemento va interpretato al luce della giurisprudenza elaborata in relazione all'art. 12, comma 5, del D.lgs. 25 luglio 1998 n. 286, norma che, prima della riforma, sanzionava il reato (favoreggiamento della permanenza di stranieri irregolari) in cui ricadono ora le ipotesi specificamente sanzionate dal nuovo comma 5 bis del medesimo articolo.

Il comma 5 citato puniva, infatti, chiunque "al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico" (ossia il testo unico contenuto nel D.lgs. 25 luglio 1998 n. 286).

Al riguardo, la consolidata giurisprudenza ha ritenuto che il fine di trarre un ingiusto profitto si realizzi allorché l'equilibrio delle prestazioni sia fortemente alterato in favore del titolare dell'immobile, con pari sfruttamento della precaria condizione dello straniero irregolare (Cass. Pen., Sez. I, 16 ottobre 2003 n. 46066).

Sicché deve escludersi che il reato in esame possa configurarsi allorché, ad esempio, il canone richiesto per l'affitto dell'immobile risulti sostanzialmente equo ed in linea (o addirittura inferiore) rispetto alle condizioni di mercato.

CONDIZIONE DEGLI ALLOGGI - ART. 29 comma 3 TU

Il comma 19 dell'articolo 1 della nuova norma sostituisce nell'articolo 29, comma 3 del TU, la lettera a) stabilendo che lo straniero che richiede il ricongiungimento deve dimostrare la disponibilità:

«a) di un alloggio conforme ai requisiti igienico-sanitari, nonché di idoneità abitativa, accertati dai competenti uffici comunali. Nel caso di un figlio di età inferiore agli anni quattordici al seguito di uno dei genitori, è sufficiente il consenso del titolare dell'alloggio nel quale il minore effettivamente dimorerà».

Viene dunque ampliato il requisito richiesto per dimostrare l'adeguatezza dell'alloggio integrando il requisito igienico - sanitario, in precedenza non richiesto, all'idoneità abitativa, accertata dai competenti uffici comunali sostituendo il più ampio criterio di rispetto dei parametri minimi previsti dalle leggi regionali.

L'alloggio, a prescindere dal titolo di conduzione, dovrà quindi possedere entrambe i requisiti di seguito dettagliati:

certificato di idoneità alloggiativa rilasciato dall'ufficio tecnico del comune dove è ubicato l'immobile che stabilisce il rispetto degli standard legali abitativi, in rapporto tra superficie e occupanti ed attesta la sua conformità ai parametri minimi previsti dalla legge regionale per l'edilizia residenziale pubblica.

Per il rilascio del suddetto certificato normalmente i comuni chiedono:

carta di identità, permesso di soggiorno e passaporto (originali e fotocopie);

titolo di conduzione dell'immobile (contratto di compravendita, locazione o comodato d'uso) dell'appartamento, debitamente registrato ed in corso di validità;

planimetria catastale dell'appartamento chiara e leggibile da cui risultino inequivocabilmente i mq totali, i vani accessori, le porzioni di vani, scale, rampe, balconi ecc.;

certificazione di conformità legge 46/90 e le sue successive modifiche e integrazioni e relativo regolamento di attuazione agli impianti alimentati a gas metano e impianti elettrici nell'alloggio;

parere igienico sanitario rilasciato dall'ufficio igiene pubblica dell'Asl di competenza (verifica il rispetto delle norme di abitabilità e di adeguatezza sanitaria dell'alloggio, attesta cioè l'idoneità igienico sanitaria del medesimo alloggio).

Nel caso in cui il ricongiungimento riguardi un figlio di età inferiore agli anni quattordici al seguito di uno dei genitori, è sufficiente il consenso del titolare dell'alloggio nel quale il minore effettivamente dimorerà.

RILASCIO PERMESSO CE - ART. 9 TU

Il comma 22 lett. i) dell'articolo 1 della nuova norma istituisce il comma 2-bis dell'articolo 9 del T.U. Il nuovo comma prevede che «Il rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo è subordinato al superamento, da parte del richiedente, di un test di conoscenza della lingua italiana, le cui modalità di svolgimento sono determinate con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca».

La ratio della norma appare chiaramente quella di creare i presupposti per una migliore integrazione del cittadino extracomunitario che abbia deciso di rimanere per lungo tempo in Italia.

Tale processo non può infatti prescindere dalla conoscenza della lingua italiana, un requisito da accertare mediante il superamento di un test.

Il neo istituito comma 2 bis dell'art. 8 del T.U. fa però esplicito rimando ad un decreto del Ministero dell'Interno di concerto con quello dell'Istruzione nel quale definire le modalità di svolgimento, pertanto allo stato attuale non è applicabile.

Ricordiamo che lo straniero soggiornante regolarmente in Italia da almeno 5 anni, al fine di ottenere il permesso di soggiorno Ce per soggiornanti di lungo periodo (ex carta di soggiorno), deve già possedere requisiti di reddito, alloggio, tempo di soggiorno regolare ai quali si aggiungerà, quindi, la verifica sulla conoscenza della lingua italiana.

Lavoro subordinato - Art. 22 tu

Il comma 22 lettera q) dell'articolo 1 della nuova norma istituisce il comma 11-bis dell'art. 22 del T.U., il quale prevede « Lo straniero che ha conseguito in Italia il dottorato o il master universitario di secondo livello, alla scadenza del permesso di soggiorno per motivi di studio, può essere iscritto nell'elenco anagrafico previsto dall'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2000, n. 442, per un periodo non superiore a dodici mesi, ovvero, in presenza dei requisiti previsti dal presente testo unico, può chiedere la conversione in permesso di soggiorno per motivi di lavoro».

L'elenco anagrafico di cui trattasi è istituito al fine di consentire alle persone in cerca di lavoro di usufruire dei servizi per la ricerca di un impiego.

Tale elenco contiene i dati anagrafici completi del lavoratore, nonché i dati relativi alla residenza, all'eventuale domicilio, alla composizione del nucleo familiare, ai titoli di studio posseduti, all'eventuale appartenenza a categorie protette ed allo stato occupazionale.

La nuova previsione istituisce di fatto un periodo transitorio durante il quale il soggetto potrà legalmente rimanere in Italia al fine di cercare una occupazione.

L'iscrizione non è automatica ed il soggetto che intenda avvalersene dovrà presentare apposita domanda al Centro per l'impiego competente per territorio.

Il novellato testo dell'art. 22 del T.U. fa anche riferimento esplicito alla possibilità di chiedere, durante tale periodo e ove ne ricorressero i requisiti, la conversione del permesso per motivi di studio in uno per motivi di lavoro.

La procedura è già consentita e la novità, dunque, consiste nella possibilità di attivarla dopo la fine degli studi.

Ricordiamo che le attuali regole sulla conversione del permesso di studio prevedono che, salvo sia diversamente stabilito dagli accordi internazionali o dalle condizioni per le quali lo straniero è ammesso a frequentare corsi di studio in Italia, il permesso di soggiorno per motivi di studio può essere convertito, prima della scadenza, in permesso di soggiorno per motivo di lavoro, nei limiti delle quote fissate, e previa stipula del contratto di soggiorno per lavoro presso lo Sportello unico o, in caso di lavoro autonomo, previo rilascio di idonea certificazione da parte dello Sportello unico.

La disposizione si applica, anche agli stranieri ammessi a frequentare corsi di formazione, ovvero a svolgere tirocini formativi in Italia. In tali casi la conversione è possibile soltanto dopo la conclusione del corso di formazione frequentato o del tirocinio svolto.

Il ministero del lavoro, con la circolare n.62 del 18 maggio 2001 ha poi dettato ulteriori disposizioni in merito alle conversioni dei permessi di soggiorno per motivi di studio in permesso per motivi di lavoro.

Ogni Direzione provinciale del lavoro dovrà provvedere a riservare n. 3 posti delle quote per lavoro già assegnate dal decreto sui flussi, alle conversioni sopra descritte. Questo creerà una priorità nel rilascio dell'autorizzazione allo studente rispetto alle altre domande.

INGRESSO FUORI DALLE QUOTE ANNUALI - ART. 27 TU

Sempre il comma 22 lettera r) dell'articolo 1 della nuova norma aggiunge all'art. 27 del T.U. i commi 1-ter e 1-quater che prevedono un processo di semplificazione per il rilascio di alcuni permessi di ingresso per lavoratori subordinati fuori della ordinarie quote annuali.

Con il comma 1-ter la norma sostituisce il nulla osta al lavoro per gli stranieri indicati al comma 1, lettere a), c) e g), con una comunicazione da parte del datore di lavoro della proposta di contratto di soggiorno per lavoro subordinato (art. 5-bis del T.U.).

Si tratta delle seguenti ipotesi:

a) dirigenti o personale altamente specializzato di società aventi sede o filiali in Italia ovvero uffici di rappresentanza di società estere che abbiano la sede principale di attività nel territorio di uno Stato membro dell'Organizzazione mondiale per il commercio, ovvero dirigenti di sedi principali in Italia di società italiane o di società di altro Stato membro dell'Unione europea (la richiesta di autorizzazione al lavoro può essere fatta sia per lavoro subordinato che per lavoro autonomo);

c) professori universitari e ricercatori, che svolgano attività relativa ad un incarico accademico o alla ricerca, presso università, istituti di istruzione e di ricerca in Italia (la richiesta di autorizzazione al lavoro può essere fatta sia per lavoro subordinato che per lavoro autonomo);

g) lavoratori che siano ammessi temporaneamente, a domanda del datore di lavoro, per adempiere funzioni o compiti specifici, per un periodo limitato o determinato, tenuti a lasciare l'Italia quando tali compiti o funzioni siano terminati.

La comunicazione va presentata con modalità informatiche allo sportello unico per l'immigrazione della prefettura-ufficio territoriale del Governo che la trasmette al questore per la verifica della insussistenza di motivi ostativi all'ingresso dello straniero ai sensi dell'articolo 31, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e, ove nulla osti da parte del questore, la invia, con le medesime modalità informatiche, alla rappresentanza diplomatica o consolare per il rilascio del visto di ingresso. Resta fermo l'obbligo per lo straniero di recarsi, entro otto giorni dall'ingresso in Italia, presso lo Sportello unico per l'immigrazione, unitamente al datore di lavoro, per la sottoscrizione del contratto di soggiorno e per la richiesta del permesso di soggiorno.

Il comma 1-quater, invece, prevede che tale procedura semplificata, si applichi esclusivamente ai datori di lavoro che hanno sottoscritto con il Ministero dell'interno, sentito il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, un apposito protocollo di intesa, con cui i medesimi datori di lavoro garantiscono la capacità economica richiesta e l'osservanza delle prescrizioni del contratto collettivo di lavoro di categoria.

Si tratta di una importante semplificazione dal momento che in precedenza il rilascio del nulla osta generava un inevitabile allungamento dei tempi.

La nuova comunicazione telematica consentirà ragionevolmente anche lo snellimento della documentazione che in precedenza veniva richiesta a supporto del nulla osta.

Le aziende sono tenute alla sottoscrizione di un apposito protocollo di intesa, con cui i medesimi datori di lavoro garantiscono la capacità economica richiesta e l'osservanza delle prescrizioni del contratto collettivo di lavoro di categoria. Deve ritenersi che la sottoscrizione del protocollo rappresenti un documento programmatico iniziale ed esso potrà essere utilizzato per ogni futuro ingresso richiesto dall'azienda.

Resta comunque in vigore il nulla osta rilasciato dalla Questura, con il quale va verificata la sussistenza o meno, nei confronti del lavoratore straniero, di motivi ostativi all'ingresso ed al soggiorno nel territorio dello Stato e, nei confronti del datore di lavoro, di motivi ostativi scaturenti dalla eventuale denuncia per uno dei reati previsti dal testo unico, ovvero per uno dei reati previsti dagli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale, (arresto obbligatorio o facoltativo in flagranza). Questo salvo che i relativi procedimenti si siano conclusi con un provvedimento che esclude il reato o la responsabilità dell'interessato, ovvero risulti sia stata applicata nei loro confronti una misura di prevenzione, salvi, in ogni caso, gli effetti della riabilitazione.

INGRESSO NEL TERRITORIO DELLO STATO ART. 4bis TU ACCORDO DI INTEGRAZIONE

Il comma 25 dell'art. 1 della nuova norma inserisce nel testo unico l'articolo 4-bis. – (Accordo di integrazione) prevedendo un processo finalizzato a promuovere la convivenza dei cittadini italiani e di quelli stranieri, nel rispetto dei valori sanciti dalla Costituzione italiana, con il reciproco impegno a partecipare alla vita economica, sociale e culturale della nazione.

La norma concede un termine di 180 giorni dalla data di entrata in vigore per l'emanazione di un regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, con il quale siano stabiliti i criteri e le modalità per la sottoscrizione, da parte dello straniero, contestualmente alla presentazione della domanda di rilascio del permesso di soggiorno di un Accordo di integrazione.

In questa sede vengono analizzati pertanto solo i principi previsti dalla norma, rimandando alla pubblicazione del regolamento eventuali integrazioni e chiarimenti.

La sottoscrizione di tale accordo costituisce condizione essenziale per la richiesta di permesso di soggiorno.

Si tratta di un vero e proprio impegno alla cui base non poteva che esserci il rispetto della Costituzione da cui scaturiscono le regole di civile convivenza e di conseguente integrazione con l'impegno a prendere parte attiva alla vita economica e sociale italiana.

Una volta sottoscritto l'accordo il cittadino extracomunitario dovrà acquisire durante il periodo di validità del permesso di soggiorno i crediti legati ad uno specifico percorso di integrazione (c.d. Permesso a punti).

I crediti potranno anche essere persi per motivi legati al comportamenti in contrasto con l'ordinamento italiano.

La portata generale della previsione normativa, porta a ritenere che le norme legate al rapporto di lavoro in particolare quelle riguardanti gli obblighi in capo al lavoratore siano fra quelle la cui infrazione potrebbe comportare la perdita di tali crediti.

Alla luce delle modalità con cui il regolamento da emanarsi analizzerà questo aspetto, sarà interessante valutare la possibilità di integrare i codici disciplinari presenti in azienda.

Tali comportamenti, infatti, potrebbero causare, ferme restando le conseguenze legali, la perdita del permesso di soggiorno e pertanto portare al licenziamento.

Fondazione Studi

Il Presidente

Rosario De Luca



[Allegato 1](#)

[Allegato 2](#)

[Allegato 3](#)